

TRISPANE/P20180000559 - 29/01/2018

Spett.le

**PROVINCIA DI TREVISO**

Via Cal Breda, 116

31100 Treviso (TV)

PEC:

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

**OGGETTO:**

Elettrodotto 220 kV "Fadalto - Conegliano" cod. 22287C1  
camp. 42/BIS-43/A

Dal Bo' Gino Eredi S.A.S. di Dal Bo' Ginetto & C. - Aumento  
potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi a  
San Fior (TV) - Verifica Assoggettabilità a VIA art. 19 del  
D.Lgs. 152/2006 -

Con riferimento alla Vs. del 18/01/2018, registrata nel nostro protocollo con il codice TRISPA AREA  
NE/A20180000282 relativa a quanto in oggetto, Vi comunichiamo che, avendo verificato la documentazione  
dell'intervento oggetto di richiesta pubblicata nel sito web della provincia, non riscontrando un aggravio del  
rischio sulla nostra linea, l'intervento risulta compatibile con il nostro elettrodotto in parola.

Vi segnaliamo, ad ogni modo, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che  
l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs.  
n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi  
mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che  
dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, inviamo cordiali saluti

Il Responsabile  
AOT di Pd - Unità Impianti di Vittorio Veneto



UIVVE/AD/ R-U-22287C1-0-CX-10011

Aumento potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi a San Fior (TV) - Risposta  
Copia a UIVVE

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

**LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per  
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1  
dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni  
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.